

Sentenza n. 785/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 4678/2011
Repert. n. 1722/2015 del 25/05/2015

N. R.G. 4678/2011



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4678/2011

tra

[REDACTED]

ATTORE

e

[REDACTED]

CONVENUTO

Oggi 21 maggio 2015 ad ore 12.15 innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per [REDACTED] avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate e deposita nota spese;

parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi



Lamentava che, a seguito della caduta, aveva riportato le lesioni alla mano destra meglio descritte nei certificati medici allegati.

Asseriva l'attrice che la responsabilità del sinistro doveva imputarsi in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2043-2051 cod. civ., al Comune convenuto, quale proprietario del tratto di marciapiede ove era avvenuto il sinistro.

Il Comune di [REDACTED], inizialmente rimasto contumace, si costituiva con comparsa di risposta depositata all'udienza del 12.12.2012 contestando la fondatezza della domanda formulata dall'attrice e chiedendone l'integrale reiezione.

In particolare, il convenuto evidenziava che il parco in cui si sarebbe verificato il sinistro era costituito da un'area verde "tipica delle lottizzazioni sorte tra gli anni 60 e 70", acquisita al patrimonio comunale come parco pubblico, sulla quale tuttavia il Comune di [REDACTED] in Rio effettuava una attività di manutenzione limitata al mantenimento del verde esistente, "ma senza previsione alcuna in merito alla illuminazione pubblica".

Assumeva pertanto che l'attrice, da tempo residente proprio in via [REDACTED] doveva essere edotta dell'assenza di illuminazione del parco, "non prevista e mai esistita in loco", di tal che costei "si sarebbe posta in una situazione di pericolo volontariamente", per il sol fatto di essersi "avventurata nel parco in simili condizioni".

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva la prova per interpellato e per testi dedotta dall'attrice e successivamente disponeva C.T.U. medico – legale.

La causa veniva quindi posta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e, all'udienza del 21.5.2015, veniva decisa come da separata sentenza, allegata a verbale.

Giova anzitutto rilevare che, con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice ha, indistintamente, dedotto nei confronti della convenuta [REDACTED] un duplice titolo di responsabilità extracontrattuale.

Infatti, la [REDACTED] ha cumulativamente allegato, da un lato, la presenza sul tratto di marciapiede ove si era verificato il sinistro di un'insidia non visibile e non prevedibile e, dall'altro, la sussistenza in capo al Comune di [REDACTED] alla qualità di custode dei luoghi, prospettando, in tal modo, una responsabilità del convenuto fondata sul generale principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 cod. civ. nonché quella per danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.

Il convenuto, a sua volta, ha preso specifica posizione su entrambe le prospettazioni attoree, ricusando ogni responsabilità in relazione ai fatti oggetto di causa.



Ebbene, con riferimento alla seconda ipotesi di responsabilità allegata dall'attrice, com'è noto, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (v. ad es. Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cod. civ., l'attore ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Per quanto concerne l'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Corte ha ribadito che per l'affermazione della responsabilità prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico, sicché, in teoria, la responsabilità presunta del custode ex art. 2051 cod. civ. ben può essere invocata anche nei confronti della P.A., ovvero con riferimento ai danni causati da beni demaniali, o ancora con riferimento a danni causati da beni destinati ad uso pubblico.

Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.



Con particolare riferimento alle strade riconducibili al c.d. demanio comunale, la Corte di legittimità ha evidenziato l'esigenza di una valutazione più specifica rispetto a quella richiesta nel caso di sinistri analoghi verificatisi in autostrade, individuando, quale circostanza sintomatica della possibilità di custodia, che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune.

Orbene, fatte queste premesse, occorre a questo punto osservare come, nel caso di specie, tra le parti non vi sia alcuna contestazione in ordine al fatto che il parco all'interno del quale si è verificato l'incidente *de quo* sia di proprietà comunale, abbia un'estensione contenuta, si trovi all'interno della cerchia urbana.

L'Ente convenuto, infatti, sul punto, si è limitato a sostenere che la suddetta area di proprietà comunale era destinata a parco pubblico e, di fatto, veniva sottoposta a manutenzione, *“ma senza previsione alcuna in merito ad illuminazione pubblica”*.

Si tratta, però, di argomentazione che non ha, di per sé, alcun rilievo ai fini dell'esonero del convenuto dall'allegata responsabilità.

Infatti, diversamente da quanto vorrebbe il convenuto, la formale destinazione urbanistica dell'area *de qua* a parco pubblico non esclude l'obbligo per l'ente gestore di provvedere all'adeguata illuminazione dei percorsi pedonali e/o ciclabili posti al suo interno, i quali sono naturalmente destinati al pubblico transito.

Né la circostanza che il parco in questione fosse, di fatto, soggetto da parte del Comune a soli interventi di *“mantenimento del verde esistente”* può in alcun modo elidere o ridurre la responsabilità dell'ente pubblico, il quale ha consentito l'utilizzo dell'area verde anche come area di transito pedonale e ciclabile senza, però, approntare misure (quali l'illuminazione artificiale) idonee a garantire la piena adeguatezza dei luoghi a tale uso.

La circostanza che il Comune provveda alla manutenzione dell'area – seppure limitatamente alla tutela del verde - costituisce anzi la diretta conferma della sussistenza in capo al convenuto del potere di disposizione, giuridico e materiale, sul parco, che, conseguentemente, si trovava, all'epoca del sinistro, sottoposto alla sua effettiva custodia.

Devono ritenersi parimenti dimostrati sia il fatto lesivo allegato dall'attrice, sia il nesso di causalità tra detto evento dannoso e la *res* oggetto di custodia da parte del convenuto.

Infatti, dalla deposizione resa dalla teste Iori Barbara, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare in assenza di elementi di valutazione di segno contrario, risulta che l'attrice ha riportato le lesioni personali dettagliatamente descritte nella documentazione sanitaria allegata all'atto di citazione



e positivamente poi riscontrate in sede di consulenza tecnica d'ufficio, mentre a piedi percorreva il marciapiede/pista presente all'interno del suddetto parco.

L'espletata istruttoria orale (vedi deposizioni rese dalla Iori e dalla teste [redacted]), ha poi confermato l'assoluta assenza di illuminazione all'interno del parco e la presenza, lungo in marciapiede, di una lunga e profonda crepa, verosimilmente formatasi a causa di un cedimento dell'asfalto.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, deve per ciò ritenersi positivamente soddisfatto l'onere probatorio imposto all'attrice dalla disposizione sopra citata.

Altrettanto non può, invece, dirsi con riferimento all'*onus probandi* gravante sul convenuto, quale custode dell'area in cui si è verificato il sinistro oggetto del presente giudizio.

Infatti, come si è già avuto modo di evidenziare, la presunzione di responsabilità posta dal citato art. 2051 cod. civ. a carico del custode può essere superata da quest'ultimo esclusivamente attraverso la prova del c.d. fortuito che, *lato sensu*, può essere costituito da un fatto esterno alla sua sfera soggettiva e, quindi, anche di un terzo o dello stesso danneggiato.

Nella fattispecie in esame, quanto al fatto del danneggiato, il convenuto non ha neppure offerto la prova che la caduta dell'attrice fosse dipesa, in tutto o anche solo in parte, da un suo comportamento anomalo, imprudente o negligente, limitandosi ad allegare che la [redacted] nell'avventurarsi al buio all'interno del parco, si era posta "*in una situazione di pericolo volontariamente*".

Tale allegazione, però, appare del tutto priva di pregio, in quanto l'attrice non ha fatto altro che utilizzare il bene comunale in perfetta conformità alla sua destinazione d'uso, avendo percorso a piedi un marciapiede, e nessuna imprudenza si può rinvenire nella condotta di chi attraversa a piedi un parco pubblico in ora serale.

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, va affermata la responsabilità del convenuto in ordine ai fatti di cui è causa e, per l'effetto, il Comune di [redacted] va condannato al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice.

Passando alla quantificazione dei danni effettivamente patiti dall'attrice, per quel che concerne il danno biologico, quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e riconducibile, di conseguenza, nella sua concezione pluridimensionale, a tutte le funzioni naturali afferenti al soggetto danneggiato ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica e relazionale (v. ad es. Cass. Civ. n. 24451/05), , esso va liquidato sulla scorta delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., che, all'esito delle espletate indagini, ha accertato la sussistenza delle lamentate lesioni personali lamentate dall'attrice ("*trauma alla mano destra con frattura ingranata della base della falange prossimale del quinto raggio e marcata deviazioni in*

G

G



valgisismo della IF prossimale”) e del nesso di causalità tra queste ed il sinistro oggetto del presente giudizio, stimando nella misura del 9-10% l'entità dei postumi invalidanti permanenti residuati in capo alla [REDACTED]

Trattandosi di lesione non derivante da sinistro stradale, il relativo pregiudizio non patrimoniale va quantificato sulla base dei parametri dettati dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2014 e recepite da questo Tribunale.

In base ai suddetti criteri tabellari, il danno da invalidità permanente nelle misura del 9-10% in un soggetto di anni 67 ad epoca del fatto va liquidato, alla attualità, nella somma di € 16.953,00 (valore medio).

Per quanto concerne il danno da inabilità temporanea, applicando i suddetti parametri tabellari che prevedono la liquidazione di un importo compreso in una forbice tra € 96,00 e 145,00, deve essere riconosciuta all'attrice a titolo di ITP al 75% la somma di € 4.050,00. (gg.45 x € 120,00 per 75%), a titolo di ITP al 50% la somma di € 1.800,00 (gg.30 x € 120,00 per 50%) e a titolo di ITP al 25% la somma di € 1.050,00 (gg 65 x € 120,00 per 25%), per un totale di € 6.900,00.

Il danno non patrimoniale ammonta dunque alla complessiva somma, all'attualità, di € 23.853,00.

Tenuto conto che l'attrice non ha fornito elementi idonei a comprovare una peculiare sofferenza morale o speciali circostanze soggettive relative all'aspetto dinamico relazionale, ritiene questo Giudice che il predetto danno non patrimoniale non sia suscettibile di ulteriore personalizzazione.

Trattandosi di somme liquidate all'attualità e quindi già rivalutate, all'attrice va riconosciuto soltanto sui predetti importi, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno da perdita del bene o da ritardato pagamento della somma dovuta, un interesse a un tasso medio tra quelli prescelti dal legislatore, da una data intermedia tra quella del fatto e quella della presente decisione.

Nel caso di specie, il tasso medio può essere individuato nella misura del 2,5% dalla data intermedia del 30.9.2011.

Sugli importi definitivamente riconosciuti in favore dell'attrice a titolo di danno non patrimoniale, sono, poi, dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla presente decisione al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, vanno poste a carico del convenuto.

Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico del Comune convenuto.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo:

1)- dichiara la responsabilità del convenuto Comune [REDACTED] art. 2051 cod. civ., in ordine ai fatti di cui è causa, e, per l'effetto,

GIURELLI
GIURELLI
GIURELLI



Sentenza n. 785/2015 pubbl. il 21/05/2015

RG n. 4678/2011

Repert. n. 1722/2015 del 25/05/2015

- 2)- condanna il Comune convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della complessiva somma di €.23.853,00, oltre interessi al tasso del 2,5% dal 30.9.2011 alla data della presente decisione, oltre gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo;
- 3)- condanna il Comune convenuto al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in €. 630,89 per esborsi ed €. 7.254,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 4)- pone le spese di c.t.u., liquidate come in atti, definitivamente a carico del convenuto.
- REGGIO EMILIA, 21 maggio 2015

Il Giudice
dott. Chiara Zompi

L
L
E
M
E

